Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l'etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell'UE

[COM(2023) 98 final — 2023/0049 (COD)]

(2023/C 293/16)

Relatore: **John COMER**

Consultazione	Parlamento europeo, 13.3.2023
	Consiglio, 6.3.2023
Base giuridica	Articoli 114 e 304 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Sezione competente	Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente
Adozione in sezione	1.6.2023
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti)	38/0/2
Adozione in sessione plenaria	14.6.2023
Sessione plenaria n.	579
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti)	209/0/4

1. **Conclusioni e raccomandazioni**

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) formula le seguenti considerazioni:

1.1. La fornitura di un'etichettatura digitale volontaria dei prodotti fertilizzanti è uno sviluppo molto positivo e si dovrebbe compiere ogni sforzo per incoraggiare gli operatori economici ad adottare tale etichettatura;

1.2. È necessario monitorare con attenzione il rischio di divario digitale. La digitalizzazione potrebbe avere come effetto che taluni gruppi vulnerabili restino ancora più indietro, malgrado la disposizione che prevede che sia disponibile, su richiesta, un'alternativa all'etichetta digitale. Sarebbe auspicabile stabilire un calendario e fare maggiore chiarezza su come far diventare efficacemente operativa questa alternativa;

1.3. Gli operatori economici che optano per l'etichettatura digitale dovrebbero adottare misure specifiche in aggiunta a quelle proposte dalla Commissione per raccomandare agli utilizzatori finali di consultare l'etichetta digitale e incoraggiarli a farlo;

1.4. Alcuni utilizzatori finali temono che i siti web di etichettatura digitale prevedano un tracciamento eccessivo. Occorre fornire adeguate garanzie che non venga effettuato alcun tracciamento superfluo.

1.5. Il CESE accoglie con favore la proposta in esame, poiché essa persegue l'obiettivo di migliorare l'uso efficiente dei prodotti fertilizzanti, riduce i costi e promuove la digitalizzazione del settore agricolo — uno sviluppo, questo, considerato positivo.

1.6. Sia sull'etichetta fisica che sull'etichetta digitale dovrebbe essere posta in evidenza la raccomandazione di effettuare un campionamento del suolo prima di cospargerlo di prodotto fertilizzante. Un'azione di questo tipo sarebbe vantaggiosa per l'ambiente e consentirebbe di risparmiare denaro.

1.7. Per assicurare una comunicazione più chiara, la proposta dovrebbe precisare la grafica e il formato delle etichette fisiche, compresa la dimensione minima dei caratteri.

1.8. Il CESE raccomanda che, qualora gli operatori economici optino per l'etichettatura digitale, sugli imballaggi di prodotti fertilizzanti di peso pari o superiore a 1 000 kg sia obbligatorio apporre solo un'etichetta digitale. Sugli imballaggi di prodotti fertilizzanti di peso inferiore a 1 000 kg dovrebbe essere sempre obbligatorio apporre anche un'etichetta fisica, anche qualora gli operatori economici decidano di utilizzare l'etichetta digitale.

2. **Contesto**

2.1. Il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio [1] ha introdotto prescrizioni di etichettatura molto più dettagliate rispetto a quelle indicate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [2]. Questo nuovo regolamento teneva conto delle nuove richieste e preoccupazioni della società, e rifletteva anche il fatto che le nuove norme determinano un'apertura del mercato dell'UE a prodotti fertilizzanti innovativi e sconosciuti, che necessitano quindi di istruzioni più dettagliate per gli utilizzatori finali.

2.2. Le etichette sovraccariche di informazioni sono difficili da leggere: una quantità eccessiva di dati può finire per occultare le informazioni essenziali di cui l'utilizzatore finale ha bisogno.

2.3. Per gli operatori economici etichette di questo tipo sono difficili da gestire e comportano anche maggiori costi, dato che è necessario aggiornarle di frequente.

2.4. La proposta di modifica del regolamento (UE) 2019/1009 persegue i medesimi obiettivi generali di tale regolamento, e cioè la garanzia di un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno.

2.5. La Commissione ha individuato due specifici problemi che la proposta in esame mira ad affrontare:

— migliorare la leggibilità delle etichette fisiche; e

— facilitare la gestione delle etichette da parte degli operatori economici.

2.6. A norma dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1009, nell'etichetta fisica devono essere indicate tutte le informazioni di etichettatura richieste ai sensi dell'allegato III.

2.7. La proposta in esame introduce la digitalizzazione volontaria delle etichette dei prodotti fertilizzanti dell'UE. Spetta ai fabbricanti, agli importatori o ai distributori di questi prodotti decidere se introdurre le etichette digitali.

2.8. Gli operatori economici che optano per l'etichettatura digitale possono indicare in un'etichetta digitale tutti gli elementi di etichettatura previsti dall'allegato III quando vendono prodotti fertilizzanti a operatori economici diversi dagli utilizzatori finali. I prodotti fertilizzanti sfusi o in imballaggi di peso superiore a 1 000 kg possono essere venduti anche con la sola etichetta digitale a qualsiasi soggetto, compresi gli utilizzatori finali.

2.9. Nel caso di vendite di prodotti fertilizzanti agli utilizzatori finali in imballaggi di peso pari o inferiore a 1 000 kg, gli operatori economici che utilizzano un'etichetta digitale dovranno apporre, oltre a questa, anche un'etichetta fisica.

2.10. L'etichetta fisica deve riportare tutte le informazioni relative alla protezione della salute umana e dell'ambiente, le informazioni più importanti sull'efficienza agronomica e il contenuto del prodotto oppure altre informazioni necessarie nella fase successiva all'acquisto, ad esempio riguardo allo stoccaggio e allo smaltimento sicuri dei prodotti fertilizzanti.

2.11. La proposta in esame stabilisce norme generali in materia di digitalizzazione delle etichette, senza distinguere tra utilizzatori finali professionali e non professionali. In particolare, gli operatori saranno tenuti a garantire l'accesso agevole e gratuito all'etichetta digitale in tutta l'UE per un periodo di cinque anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto. L'etichetta fisica deve contenere un supporto dati, o «vettore di dati» (ad esempio un codice QR o un URL), che consenta di accedere facilmente all'etichetta digitale senza necessità di un'applicazione (*app*) specifica o unica. Il sito web dell'etichetta digitale deve riportare le informazioni richieste ai sensi dell'allegato III in maniera distinta rispetto ad altre informazioni sulla commercializzazione o su altre offerte speciali, e non deve prevedere nessun tracciamento superfluo.

2.12. Le informazioni riportate nelle etichette digitali devono essere fornite, su richiesta, anche tramite mezzi alternativi, in modo tale da soddisfare le esigenze degli utilizzatori vulnerabili che non hanno dimestichezza con le etichette digitali o non intendono utilizzarle.

[1] Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

[2] Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).

2.13. Qualora, per qualche motivo, l'etichetta digitale sia temporaneamente indisponibile, si deve provvedere a fornire un'alternativa anche senza che ne venga fatta richiesta.

2.14. La proposta in esame conferisce alla Commissione il potere di adeguare ulteriormente l'allegato III, decidendo quali elementi di etichettatura potrebbero essere forniti in formato digitale per le vendite agli utilizzatori finali di prodotti fertilizzanti in imballaggi di peso pari o inferiore a 1 000 kg, in funzione dell'evoluzione della società.

2.15. La Commissione afferma che la proposta è coerente con la strategia dell'UE di più vasta portata relativa al Green Deal europeo, che mira ad affrontare la duplice sfida delle transizioni verde e digitale.

2.16. La proposta persegue l'obiettivo di migliorare l'uso efficiente dei prodotti fertilizzanti, ridurre i costi di etichettatura e promuovere la digitalizzazione del settore agricolo, garantendo nel contempo la coerenza con la più ampia politica europea per un futuro sostenibile e intelligente.

3. **Osservazioni generali**

3.1. Il CESE accoglie con favore la proposta volta a introdurre un'etichettatura digitale per i prodotti fertilizzanti, che si inscrive in una tendenza generale a una crescente digitalizzazione delle etichette dei prodotti e delle informazioni al riguardo.

3.2. Le forniture di prodotti fertilizzanti che soddisfano le norme sanitarie, di sicurezza e ambientali a livello dell'UE (con l'apposizione della marcatura CE) potranno essere corredate di informazioni riportate su un'etichetta digitale.

3.3. Le etichette sovraccariche di informazioni costituiscono un problema importante. Spesso è difficile reperire le informazioni essenziali, quindi gli utilizzatori finali tendono talvolta a ignorare le etichette che riportano una quantità eccessiva di dati. In base alle prescrizioni di etichettatura di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 attualmente in vigore, con tutta evidenza oggi si cerca di inserire in un'etichetta fisica un numero eccessivo di informazioni. La possibilità di disporre di etichette digitali rappresenta un importante passo avanti. Con l'introduzione dell'etichettatura digitale, l'etichetta fisica può riportare le informazioni realmente essenziali e contenere un link all'etichetta digitale.

3.4. La proposta in esame conferisce alla Commissione il potere di adeguare ulteriormente l'allegato III decidendo quali elementi di etichettatura possono essere forniti in formato digitale. Tale conferimento di potere consente alla Commissione di trasferire gli elementi di etichettatura disponibili dall'etichetta fisica a quella digitale.

3.5. L'etichetta digitale deve riportare informazioni che consentano di individuare e contattare il fabbricante del prodotto, la marcatura CE e gli eventuali riferimenti corrispondenti a un organismo notificato.

3.6. La proposta non contiene alcuna disposizione volta a regolamentare le dimensioni e la configurazione dell'etichetta fisica.

3.7. L'uso più efficiente dei fertilizzanti è un elemento importante della strategia «dal produttore al consumatore», che introduce un obiettivo specifico di riduzione delle perdite di nutrienti del 50 % e una riduzione dell'uso dei fertilizzanti del 20 % entro il 2030. Secondo la Commissione, la proposta in esame favorisce la tendenza a migliorare l'efficienza dell'utilizzo dei prodotti fertilizzanti. L'analisi dei suoli non è una questione obbligatoria ai fini dell'inclusione nell'etichetta fisica. Tale studio dei suoli incentiverebbe un uso più efficiente dei prodotti fertilizzanti.

3.8. Qualora gli operatori economici optino per l'etichetta digitale, agli utilizzatori finali dovrebbe essere fortemente raccomandato di consultare tale etichetta digitale in modo da trarre il massimo vantaggio dalle informazioni obbligatorie sul prodotto ivi contenute.

3.9. L'adozione dell'etichettatura digitale da parte degli operatori economici è volontaria; tuttavia, al fine di promuovere un più ampio utilizzo di questo tipo di etichettatura, si dovrebbe considerare prioritario incentivare gli operatori economici ad adottare l'etichetta digitale.

3.10. La necessità di migliorare l'efficienza dell'uso dei prodotti fertilizzanti è sottolineata nella comunicazione della Commissione sui concimi del 2022 ([3]). Il ricorso a strumenti digitali è un fattore abilitante chiave in questo processo.

3.11. L'impiego dell'etichettatura digitale dovrebbe permettere una migliore comunicazione sulle proprietà dei prodotti e un uso più efficiente dei fertilizzanti, con conseguenti benefici per l'ambiente e risparmi per gli utilizzatori finali.

3.12. Il CESE si compiace che le condizioni per l'adozione dell'etichettatura digitale siano introdotte a livello dell'UE, poiché ciò crea condizioni di parità e, quindi, migliora il funzionamento del mercato interno garantendo nel contempo il livello elevato di protezione richiesto dal regolamento (UE) 2019/1009. Ciò significa inoltre che qualsiasi modifica dell'etichettatura digitale può essere introdotta solo a livello dell'UE.

([3]) Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Garantire la disponibilità e l'accessibilità economica dei concimi» [COM(2022) 590 final] (GU C 184 del 25.5.2023, pag. 109).

3.13. La proposta stabilisce che gli imballaggi di peso superiore a 1 000 kg siano considerati consegne alla rinfusa. Sarebbe stato preferibile considerare consegna alla rinfusa gli imballaggi di peso pari a 1 000 kg, e imporre che sugli imballaggi di peso inferiore a 1 000 kg fosse apposta l'etichetta fisica oltre a quella digitale.

3.14. Occorre fornire ulteriori chiarimenti circa il rischio di un divario digitale per gli utilizzatori vulnerabili. La proposta della Commissione prevede che sia disponibile, su richiesta, un'alternativa all'etichetta digitale. Non stabilisce tuttavia alcun calendario che indichi le scadenze entro le quali tale alternativa possa essere messa a disposizione degli utilizzatori finali vulnerabili.

3.15. Il CESE sottolinea che occorre garantire che i siti web delle etichette digitali non prevedano alcun sistema di tracciamento superfluo.

Bruxelles, 14 giugno 2023.

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Oliver RÖPKE